

minativi. Quindi approvo la proposta della Commissione.

Presidente. Do lettura dell'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 11.

Dopo le parole:

“ I pagamenti di somme iscritte sopra libretti di risparmio nominativi ” si direbbe: “ se gli statuti della Cassa non dispongono altrimenti, sono eseguiti, ecc. ” come segue nell'articolo.

L'onorevole Favale accetta questa aggiunta?

Favale. L'accetto.

Presidente. L'onorevole Lucca?

Lucca. Sta bene.

Presidente. L'articolo dunque sarebbe formulato così: “ I pagamenti di somme iscritte sopra libretti di risparmio nominativi, se gli statuti della Cassa non dispongono altrimenti, sono eseguiti mediante la presentazione del libretto e con la quietanza, esclusivamente alla persona del titolare, ai suoi aventi causa, ai legittimi mandatarî o rappresentanti ”.

“ A chi non sappia o non possa scrivere il pagamento viene eseguito dall'impiegato della Cassa alla presenza di due testimoni, i quali devono sottoscrivere la quietanza ”.

“ I pagamenti di somme iscritte sopra libretti di risparmio al portatore o nominativi ma pagabili al portatore sono eseguiti all'esibitore del libretto mediante annotazione fatta sopra il libretto stesso nei modi stabiliti dai regolamenti della Cassa ”.

Pongo a partito questo articolo così modificato dalla Commissione d'accordo col Governo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Articolo 12. In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª) ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto ”.

L'onorevole Cuccia, a nome anche dell'onorevole Chiara, a questo articolo 12 ha proposto il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: *ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa.*

Aggiungere il seguente alinea:

“ Gli atti giudiziari occorrenti ai termini della

suddetta legge per ottenere un duplicato di libretti distrutti, sottratti o smarriti, saranno scritti in carta libera, se la somma a credito non superi le lire cento ”.

“ In questo caso potrà il Pretore competente ridurre alla metà i termini prescritti dalla suddetta legge e limitare ad una sola le pubblicazioni nel giornale degli annunci giudiziari ”.

Ha facoltà di svolgerlo.

Cuccia. L'articolo 12 del presente disegno di legge regola l'emissione dei duplicati di libretti in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei libretti medesimi, applicando al caso puramente e semplicemente le disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1887.

Io credo che, se restasse l'articolo così com'è concepito, in primo luogo si avrebbe una certa confusione nell'intenderlo e nell'applicarlo, ed in secondo luogo rimarrebbe insoluta una questione, a cui si è accennato, fino dal momento in cui fu discussa la legge del 14 luglio 1887, e che, rispetto alle Casse di risparmio, è una questione che proprio s'impone.

Cominciamo dalla prima parte. Io diceva che nascerebbe un po' di confusione nell'intendere l'articolo, poichè, in esso è detto che saranno applicate le disposizioni della legge 14 luglio 1887, ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13. Ora con questo articolo si vollero mantenere in vigore gli statuti, che si trovarono formulati per ciascun Istituto, o Cassa di risparmio, prima della pubblicazione della legge. Ma l'aver fatto salvo il passato, il non aver voluto toccare gli statuti già in vigore, importa la facoltà, per l'avvenire, di potere comprendere gli statuti disposizioni riguardanti i duplicati? Stando alla lettera della legge, parrebbe di no.

Eppure, leggendo la relazione del compianto nostro collega Perelli, sulla legge del 1887, parrebbe di sì, perchè nella relazione, là dove sono illustrate quelle disposizioni, si accenna al passato, come al presente e all'avvenire.

Io dunque vorrei proporre, se il Ministero e la Commissione lo consentono, di togliere dall'articolo 12 le parole “ *ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa* ” e ciò affine di ovviare ad una difficoltà a cui si potrebbe andare incontro.

Dal momento che si dice doversi applicare la legge del 1887, siccome in quella legge c'è la regola e la eccezione, mi parrebbe una ripetizione inutile; però, credo che, dovendosi applicare questa legge del 1887 alle Casse di risparmio,